

Massima numero 61 del 18 maggio 2016

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Medicaire Sud S.r.l. - Accordo quadro per L'affidamento della fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria di cui al DM 332/99 per le ASP di Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Palermo - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 37.253.329,22 - S.A.: Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 41, d.lgs. 163/2006 Art. 59, commi 6-7, d.lgs. 163/2006 - DM 27.08.1999, n. 332 Art. 59, comma 5, d.lgs. 163/2006 - Art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006

Parole chiave: Requisito di capacità tecnica - Forniture analoghe per un valore pari al 50% del valore posto a base d'asta Accordo quadro multifornitore - Pluralità di lotti - Criterio dell'appropriatezza terapeutica prescrittiva applicabile al singolo lotto Accordo quadro con pluralità di operatori economici - Numero minimo pari a tre

Il requisito concernente la comprova di un fatturato per forniture analoghe maturato nell'ultimo triennio pari al 50% dell'importo posto a base di gara è legittimo alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui è consentita la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell'importo posto a base della gara stessa.

E' legittima la clausola del capitolato speciale d'appalto che, successivamente alla formazione delle graduatorie delle offerte dei concorrenti, prevede l'applicazione del criterio di appropriatezza terapeutica-prescrittiva anche nell'ambito del singolo lotto e con deroga al criterio di rotazione ove, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, la sua applicazione sia adeguatamente motivata nella prescrizione medica.

E' illegittima, in quanto non suffragata dai principi espressi dalla disciplina dell'accordo quadro e in contrasto con i principi di concorrenza e proporzionalità, la clausola del bando di gara secondo cui, nel caso di un numero di aggiudicatari superiore a tre, tale numero sia ridotto di un'unità con conseguente esclusione da ciascuna graduatoria dell'ultimo concorrente pur collocato utilmente nella stessa.